

ABITAZIONE PRINCIPALE - IMPOSIZIONE I.C.I. / I.M.U.

I.C.I. - D.Lgs.504/92, art. 6, co. 3 bis e art. 8, co. 2-3-4 -D.L. 93 del 27/5/2008 art.1, L.c. 126/2008, in vigore dal **29 maggio 2008**, *Risoluzione 12/DF del 5 giugno 2008- Risoluzione 1/ DF del 4 marzo 2009*

Anni 2009 / 2010 / 2011

E' **esclusa dall'imposta l'abitazione principale e relative pertinenze**, comprese le assimilazioni disposte con regolamento vigente divenuto esecutivo alla data di entrata in vigore del decreto.

1) **Casi di assimilazione all'abitazione principale** (*l'esenzione è estesa anche se il regolamento vigente prevedeva l'assimilazione ai soli fini della detrazione e/o aliquota*):

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a **parenti in linea retta** entro il (fino al 3°) e **collaterale** entro il (fino al 3°) grado di parentela e a condizione che non sussistano situazioni totali o parziali di sub-affitto e sempreché il familiare utilizzi l'immobile come abitazione principale sua e dei suoi familiari ed abbia ivi stabilito la propria residenza.

2) **Sono altresì escluse dall'imposta:**

- le abitazioni principali dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli ENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE pubblica aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti ai sensi del DPR 66/77 Art. 93. (D.Lgs. 504/92, art. 8, comma 4)

- l'alloggio posseduto interamente o parzialmente dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. (D.Lgs. 504/92, art. 6, comma 3 bis). Se il coniuge non assegnatario possiede nello stesso comune un'unità immobiliare che ha, ad esempio affittato, e non può, quindi utilizzarla come abitazione principale, l'esenzione è comunque applicabile. L'esenzione è anche applicabile quando il soggetto passivo non assegnatario possiede in un comune diverso la propria abitazione principale, in tal caso usufruisce dell'esenzione su entrambi le unità immobiliari.

Per le unità immobiliari in categoria A1, A8 e A9 continua ad applicarsi la detrazione prevista dal D.Lgs.504/92, art. 8, commi 2 e 3.

Attenzione:

- Se non regolamentato entro il **29 maggio 2008**, il numero di pertinenze esenti è illimitato.
- Se l'Ente ha regolamentato successivamente il comodato gratuito di cui sopra i soggetti comodanti hanno diritto alle sole agevolazioni disposte dallo stesso regolamento quindi al godimento della sola detrazione comunale di cui al D.Lgs. 504/82, art. 8, commi 2 e 3 o solo aliquota agevolata oppure ad entrambi
- Alle unità immobiliari non locate possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da **cittadini italiani residenti all'estero** continua ad essere riconosciuta l'aliquota e la detrazione comunale stabilita per le abitazioni principali (D.L.16/93 art.1, comma 4-bis, legge di conversione 75/93).

IMU – D.L. 201 del 6/12/2011 art.13- L.c. 214/2011- Circolare 3/DF del 8/5/2012

Anno 2012 - L'imposta si applica anche alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (aliquota 4 per mille che può essere aumentata o diminuita di 2 punti %).

Detrazione di 200 euro (con regolamento può essere elevata fino concorrenza dell'imposta) **+ 50 Euro** per ogni figlio minore o pari a 26 anni, convivente, fino ad un massimo di **400 euro** al netto della detrazione.

Le pertinenze sono C/2-C/6/C7, una per ogni tipo; il C/2 o C/6 non può essere considerato pertinenza se con l'accastamento dell'abitazione risulta una cantina, locale sgombero o garage.

I **soggetti separati o divorziati assegnatari** dell'unità immobiliare e relative pertinenze acquisiscono il diritto di abitazione e hanno diritto all'agevolazione dell'aliquota ridotta e della detrazione per l'abitazione principale, compresa quella dei figli.

Gli alloggi e relative pertinenze degli **IACP** e delle **COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA** non godono dell'aliquota agevolata dell'abitazione principale ma **solo della detrazione di 200 Euro**; per tali fattispecie non si applica la riserva della quota statale, il versamento deve essere eseguito tutto al comune. **NON GODONO DELLA DETRAZIONE PER I FIGLI.**

E' possibile **REGOLAMENTARE** l'assimilazione per l'abitazione principale per:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero a condizione che non risulti locata.

Non è possibile regolamentare il COMODATO GRATUITO.

Anno 2013 - D.L. 54 del 21/05/2013, L.c. 85/2013- D.L. 102 del 31/08/2013,L.c. 124/2013- Circolare N. 2/ DF del 23 maggio 2013

Abolizione della prima rata IMU:

- per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- per le unità immobiliari appartenenti alle **COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli **IACP o da dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;**
- per gli immobili assimilati all'abitazione principale dai Regolamenti Comunali quali i **fabbricati degli anziani ricoverati nelle case di Riposo e dei residenti all'estero;**
- per gli immobili assegnati all'ex coniuge che acquisisce il diritto di abitazione a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Le unità immobiliari accatastate nelle categorie **A/1, A/8 e A/9** continuano a godere dell'**aliquota ridotta** per l'abitazione principale (4 per mille che può essere aumentata o diminuita di 2 punti %) e della **detrazione di 200 Euro** (con regolamento può essere aumentata) **+ 50 Euro** per ogni figlio minore o pari a 26 anni, convivente, fino ad un massimo di **400 euro** al netto della detrazione.

D.L. 133 del 30/11/2013, L.c. 5/2014.

Abolizione della **seconda rata** IMU:

per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

- per le unità immobiliari appartenenti alle **COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli **IACP o da dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP**;
- per gli immobili assimilati alle abitazione principale dai Regolamenti Comunali quali i **fabbricati degli anziani ricoverati nelle case di Riposo e dei residenti all'estero**;
- per gli immobili assegnati all'ex coniuge che acquisisce il diritto di abitazione a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- per l'unico immobile, diverso da quello classificato nella categorie **A/1, A/8 e A/9**, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle **Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare** da quello dipendente delle **Forze di polizia ad ordinamento civile**, nonché dal personale del **corpo Nazionale dei Vigili del fuoco** e dal personale appartenente alla **carriera prefettizia**, per i quali **non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica**;
- **COMODATO GRATUITO** – Dal 2° semestre 2013 ritorna possibile regolamentare il comodato gratuito a **parenti in linea retta di 1° grado, senza subordinare l'assimilazione a delle condizioni; quindi, se regolamentato, l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito gode dell'esenzione dell'imposta.**

Le unità immobiliari accatastate nelle categorie **A/1, A/8 e A/9** continuano a godere dell'**aliquota ridotta** per l'abitazione principale (4 per mille che può essere aumentata o diminuita di 2 punti %) e della **detrazione di 200 Euro + 50 Euro** per ogni figlio minore o pari a 26 anni, convivente, fino ad un massimo di **400 euro** al netto della detrazione.

P.S. Per gli immobili esenti da imposta sia nella 1° sia nella 2° rata, nel caso il Comune avesse stabilito un'aliquota superiore all'aliquota di base i contribuenti devono versare, entro il termine del **24 GENNAIO 2014**, la **MINI IMU** (40% dell'imposta calcolata sulla differenza di aliquota stabilita dal Comune più alta di quella base).

Anno 2014 - Legge 147 del 27 dicembre 2013 (ISTITUTIVA della IUC) — FAQ IMU/TASI del 3 giugno 2014

ESENTI DA IMU:

- Le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- le unità immobiliari appartenenti alle **COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari di civile abitazione destinate ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (D.L. 102/2013, L.c. 124/2013, art.2, co.4);
- gli immobili assimilati alle abitazione principale dai Regolamenti Comunali, cioè i **fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanente, a condizione che non risultino locati. In caso di più unità immobiliari l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità**;
- gli immobili assegnati all'ex coniuge che acquisisce il diritto di abitazione a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, diverso da quello classificato nella categorie **A/1, A/8 e A/9**, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle **Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare** da quello dipendente delle **Forze di polizia ad ordinamento civile**, nonché dal

personale del **corpo Nazionale dei Vigili del fuoco** e dal personale appartenente alla **carriera prefettizia**, per i quali **non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica**;

- **COMODATO GRATUITO** – E' possibile regolamentare il comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado, solo alle condizioni previste dal comma 707, punto 3) della Legge 147/2013 e regolamentate dal Comune (franchigia RC. 500.00 Euro oppure Reddito familiare Isee non superiore a 15.000 Euro annui)

Le unità immobiliari accatastate nelle categorie **A/1, A/8 e A/9** continuano a godere dell'**aliquota ridotta** per l'abitazione principale (4 per mille che può essere aumentata o diminuita di 2 punti %) e della **detrazione di 200 Euro** (o di importo maggiore se elevata dal Comune). **NON E' PIU' PREVISTA LA DETRAZIONE PER I FIGLI.**

ATTENZIONE:

- Gli alloggi regolarmente assegnati dagli **IACP** o dagli **enti di edilizia residenziale pubblica**, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP dal 1 Gennaio 2014 godono esclusivamente della detrazione di 200 Euro (o di importo maggiore se aumentata dall'Ente), non hanno diritto all'aliquota ridotta per l'abitazione principale. (D.Lgs.201/2011, art. 13, comma 10);
- **RESIDENTI ESTERO** non godono di nessuna agevolazione anche se il regolamento comunale ne prevede l'assimilazione poiché è intervenuto il Decreto legge 47/2014, art. 9 bis, legge di conversione 80/2014, che ha disposto legislativamente la materia a decorrere dal 1 gennaio 2015 sostituendo però già dal 2014 il disposto normativo, quindi è venuta meno la norma di riferimento.

Anno 2015

ESENTI DA IMU:

- Le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- le unità immobiliari appartenenti alle **COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (D.L. 102/2013. L.c. 124/2013, art.2 c.4);
- gli immobili assimilati alle abitazione principale dai Regolamenti Comunali , cioè i **fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanente, a condizione che non risultino locati. In caso di più unità immobiliari l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità;**
- gli immobili assegnati all'ex coniuge che acquisisce il diritto di abitazione a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile , diverso da quello classificato nella categorie **A/1, A/8 e A/9**, posseduto e non concesso in locazione , dal personale in servizio permanente appartenente alle **Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare** da quello dipendente delle **Forze di polizia ad ordinamento civile**, nonché dal personale del **corpo Nazionale dei Vigili del fuoco** e dal personale appartenente alla **carriera prefettizia**, per i quali **non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica**;
- **COMODATO GRATUITO** – E' possibile regolamentare il comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado, solo alle condizioni previste dal comma 707, punto 3) della Legge 147/2013;

RESIDENTI ESTERO - Decreto legge 47/2014, art. 9 bis, legge di conversione 80/2014, dal 1 gennaio 2015 è considerata abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini residenti all'estero ed iscritti all' AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà ed usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.(negli anni pregressi se concessi in comodato d'uso potevano ugualmente godere della esenzione).

RESIDENTI ESTERO: TASI e TARI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi

Le unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 continuano a godere dell'**aliquota ridotta** per l'abitazione principale (4 per mille che può essere aumentata o diminuita di 2 punti %) e della **detrazione di 200 Euro** (o **maggiore se elevata dal Comune**) **NON E' PIU' PREVISTA LA DETRAZIONE PER I FIGLI.**

ATTENZIONE:

- Gli alloggi regolarmente assegnati dagli **IACP** o dagli **enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP dal 1 Gennaio 2014** godono **esclusivamente della detrazione di 200 Euro** (o di importo maggiore se aumentata dall'Ente), **non hanno diritto all'aliquota ridotta per l'abitazione principale.** (D.Lgs.201/2011, art. 13, comma 10)..

Anno 2016- modifiche apportate dalla L. 208/2015

ESENTI DA IMU e DA TASI

- Le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- Le unità immobiliari appartenenti alle **COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, **ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;**
- le unità immobiliari di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (D.L. 102/2013. L.c. 124/2013, art.2 c.4);
- gli immobili assimilati alle abitazione principale dai Regolamenti Comunali , cioè **i fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanente, a condizione che non risultino locati. In caso di più unità immobiliari l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità;**
- gli immobili assegnati all'ex coniuge che acquisisce il diritto di abitazione a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile , diverso da quello classificato nella categorie **A/1, A/8 e A/9**, posseduto e non concesso in locazione , dal personale in servizio permanente appartenente alle **Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare** da quello dipendente delle **Forze di polizia ad ordinamento civile**, nonché dal personale del **corpo Nazionale dei Vigili del fuoco** e dal personale appartenente alla **carriera prefettizia**, per i quali **non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;**

COMODATO GRATUITO -D.L. 201/2011, l.c. 214/2011, art. 13 co.3, lettera 0a), modifica apportata dalla L. 208/2015

Non è più possibile regolamentare il comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado.

Dall'anno 2016 gli immobili concessi in **comodato gratuito** godono della riduzione del 50% della base imponibile se rispettano i seguenti requisiti:

- a. i soggetti interessati devono essere parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli)
- b. l'immobile oggetto del comodato deve essere di categoria non di lusso (sono escluse le cat. A1, A8 e A9);
- c. il comodatario deve utilizzare l'immobile come propria abitazione principale (deve risiedervi anagraficamente nonché dimorarvi abitualmente);

- d. il comodante, oltre alla casa data in comodato, può essere proprietario solo di un altro immobile (non di lusso) situato nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato ed adibirlo a propria abitazione principale. Se non possiede altri immobili oltre a quello concesso in comodato gratuito deve comunque risiedere anagraficamente nello stesso comune in cui è sito l'immobile oggetto del comodato.
- e. le predette condizioni devono essere soddisfatte tutte contemporaneamente.
- f. il contratto di "comodato d'uso gratuito", scritto o verbale, deve essere registrato presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
- g. il soggetto passivo comodante che **non deve possedere altri immobili su tutto il territorio nazionale oltre a quelli su previsti**, attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9 comma 6, del D Lgs. 23/2011

Per genitori e figli che hanno già in essere all'1/1/2016 un contratto di comodato gratuito non a termine, registrato, l'agevolazione in esame, se rispettati tutti i requisiti si applica per tutto il 2016.

In caso contrario il periodo per cui verrà applicata l'agevolazione decorrerà dal mese della stipula del comodato se questa avviene entro i primi 15 giorni del mese (16 se il mese è di 31 gg) o, se la stipula avverrà dopo il 15.mo giorno, dal mese successivo, sempre con la registrazione entro 20 giorni dalla stipula, salvo applicazione del ravvedimento operoso.

TASI COMODATO GRATUITO. Il comodatario non paga la quota tasi, stabilita nell'anno 2015. (10% -30%).

RESIDENTI ESTERO - Decreto legge 47/2014, art. 9 bis, l.c. 80/2014 - Risoluzione n. 6/DF del 26 giugno 2015.

Dal 1 gennaio 2015 è considerata abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini residenti all'estero ed iscritti all' AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà ed usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

RESIDENTI ESTERO: TASI non deve più essere versata mentre la TARI è ridotta di due terzi.

Le unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 continuano a godere dell'**aliquota ridotta** per l'abitazione principale (4 per mille che può essere aumentata o diminuita di 2 punti %) e della **detrazione di 200 Euro** (o maggiore se elevata dal Comune) **NON E' PIU' PREVISTA LA DETRAZIONE PER I FIGLI.**

ATTENZIONE:

- Gli alloggi regolarmente assegnati dagli **IACP** o dagli **enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP dal 1 Gennaio 2014 godono esclusivamente della detrazione di 200 Euro (o di importo maggiore se aumentata dall'Ente), non hanno diritto all'aliquota ridotta per l'abitazione principale. (D.Lgs.201/2011, art. 13, comma 10).**

ANNO 2016 - TASI - TUTTI gli occupanti ed inquilini degli immobili che li utilizzano come propria abitazione principale non versano più la loro quota tasi dal 10 al 30%, stabilita nell'anno 2015.(legge 147/2013, comma 639, come modificato dalla legge 208/2015, art. 1, comma 14)

COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA - RIEPILOGO
ALLOGGI ASSEGNATI AI SOCI UTILIZZATI COME ABITAZIONE PRINCIPALE

ICI - D. Lgs. 504 /92, art.8, co. 4- D.L. 93/2008, ART. 1, co.3, L.c. 126/2008

ANNI 2009 / 2010 / 2011- ESENTI tranne le abitazioni classificate in cat. A 1- A 8 – A9.

IMU- D.L. 201/2011, ART. 13, co. 10, L.c. 214/2011- *Circolare 3/DF del 8/5/2012.*

ANNO 2012 - Non hanno diritto all'aliquota abitazione principale, **spetta solo la detrazione di Euro 200,00** (o di importo maggiore se elevata dal Comune).

Non godono della detrazione per i figli al di sotto o pari a 26 anni.

ANNO 2013 - D.L. 54/2013, ART.1, co. 1 lettera b), L.c. 85/2013, D.L. 102/2013, ART. 1 co. 1, L. c. 124/2013 -

I° RATA ABOLITA tranne che per le abitazioni classificate in cat. A1 – A8 – A9

D.L.133/2013, ART.1, co. 1 lettera a), L. c. 5/2014-

II° RATA ABOLITA tranne che per le abitazioni classificate in cat. A1 – A8 – A9

Se il Comune aveva stabilito un'aliquota superiore al 4 per mille hanno dovuto versare la **MINI IMU.**

ANNO 2014 -D.L. 201/2011, ART. 13, comma 2 lettera a), L.c. 214/2011, così come modificato dalla Legge 147/2013,

ESENTI tranne le abitazioni classificate in cat. A1 – A8 – A9.

ANNO 2015 - D.L. 201/2011, ART. 13, comma 2 lettera a), L.c. 214/2011, così come modificato dalla Legge 147/2013,

ESENTI tranne le abitazioni classificate in cat. A1 – A8 – A9.

ANNO 2016 - D.L. 201/2011, ART. 13, comma 2 lettera a), L.c. 214/2011, così come modificato dalla Legge 208/2015

IMU e TASI

ESENTI le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, **ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.**

Le unità immobiliari accatastate nelle categorie **A/1, A/8 e A/9** continuano a godere dell'**aliquota ridotta** per l'abitazione principale (4 per mille che può essere aumentata o diminuita di 2 punti %) e della **detrazione di 200 Euro** (o maggiore se elevata dal Comune) **NON E' PIU' PREVISTA LA DETRAZIONE PER I FIGLI.**

CASE POPOLARI – RIEPILOGO

ICI - D.Lgs.504/92, Art. 8, co.4 -D.L. 93/2008, Art. 1, co.3, L.c. 126/2008

ANNI 2009 / 2010 / 2011- ESENTI tranne le abitazioni classificate in cat. A 1-A 8 – A9

IMU- D.L. 201/2011, ART. 13, co. 10, L.c. 214/2011- *Circolare 3/DF del 8/5/2012.*

ANNO 2012

Non hanno diritto all'aliquota abitazione principale, **spetta solo la detrazione di euro 200,00.** (o di importo maggiore se elevata dal Comune).

Non godono della detrazione per i figli al di sotto o pari a 26 anni

ANNO 2013 - D.L. 54/2013, ART.1, co. 1, lettera b), l.c. 85/2013, D.L. 102/2013, Art. 1 co. 1, L.c. 124/2013

I° RATA ABOLITA tranne che per le abitazioni classificate in cat. A1 – A8 – A9

D.L.133/2013, ART. 1, co.1 lettera a), L.c. 5/2014

II° RATA ABOLITA tranne che per le abitazioni classificate in cat. A1 – A8 – A9

Se il Comune aveva stabilito un'aliquota superiore al 4 per mille hanno dovuto versare la **MINI IMU.**

ANNO 2014 - D.L. 201/2011, ART. 13, comma 10

Non sono esenti, non hanno diritto all'aliquota agevolata dell'abitazione principale, **spetta solo la detrazione di euro 200,00.** (o di importo maggiore se elevata dal Comune).

ANNO 2015 - D.L. 201/2011, ART. 13, comma 10

Non sono esenti, non hanno diritto all'aliquota agevolata dell'abitazione principale, **spetta solo la detrazione di euro 200,00.** (o di importo maggiore se elevata dal Comune).

ANNO 2016 - D.L. 201/2011, ART. 13, comma 10

Non sono esenti, non hanno diritto all'aliquota agevolata dell'abitazione principale, **spetta solo la detrazione di euro 200,00.** (o di importo maggiore se elevata dal Comune).

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO – RIEPILOGO

ICI - D.L. 16/93, Art. 1, co 4 bis, L.c. 75/93

ANNI 2009/2010/2011

NON SONO ESENTI - Alle unità immobiliari non locatate possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da **cittadini italiani residenti all'estero** continua ad essere riconosciuta l'aliquota e la detrazione comunale stabilita per le abitazioni principali.

IMU– D.L. 201/2011, Art. 13 –L.c. 214/2011- *Circolare 3/DF del 8/5/2011*

ANNO 2012

Ha diritto alle agevolazioni dell'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero a condizione che non risulti locata **se il Comune ha disposto l'assimilazione con Regolamento Comunale.**

ANNO 2013 - D.L. 54 del 21/05/2013, legge di conversione 85/2013 - D.L. 102 del 31/08/2013, legge di conversione 124/2013 – *Circolare N. 2/ DF del 23 maggio 2013*

1° RATA ABOLITA **se il Comune ha disposto l'assimilazione con Regolamento Comunale**

D.L. 133 del 30/11/2013, legge di conversione 5/2014

2° RATA ABOLITA **se il Comune ha disposto l'assimilazione con Regolamento Comunale**

Se il Comune aveva stabilito un'aliquota superiore al 4 per mille hanno dovuto versare la **MINI IMU**.

ANNO 2014

NON HANNO DIRITTO a nessuna agevolazione anche se il regolamento comunale ne prevede l'assimilazione poiché è intervenuto il Decreto legge 47/2014, art. 9 bis, legge di conversione 80/2014, che ha disposto legislativamente la materia a decorrere dal 1 gennaio 2015 sostituendo già dal 2014 il disposto normativo, **quindi, è venuta meno la norma di riferimento.**

ANNO 2015 - Decreto legge 47/2014, art. 9 bis, legge di conversione 80/2014- **Risoluzione n. 6/DF del 26 giugno 2015**

Per legge dal 1 gennaio 2015 è considerata abitazione principale ESENTE una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini residenti all'estero ed iscritti all'AIIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà ed usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. (negli anni pregressi se concessi in comodato d'uso potevano ugualmente godere della esenzione).

Le unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 godono dell'**aliquota ridotta** per l'abitazione principale (4 per mille che può essere aumentata o diminuita di 2 punti %) e della **detrazione di 200 Euro** (o maggiore se elevata dal Comune).

ANNO 2016 - Decreto legge 47/2014, art. 9 bis, l.c. 80/2014,- Risoluzione n. 6/DF del 26 giugno 2015

Dal 1 gennaio 2015 è considerata abitazione principale ESENTE una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini residenti all'estero ed iscritti all' AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà ed usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. (negli anni pregressi se concessi in comodato d'uso potevano ugualmente godere della esenzione).

RESIDENTI ESTERO: TASI esente - TARI applicata in misura ridotta di due terzi

Le unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 godono dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale (4 per mille che può essere aumentata o diminuita di 2 punti %) e della **detrazione di 200 Euro (o maggiore se elevata dal Comune) .**

CONIUGI SEPARATI – RIEPILOGO

ICI - D. Lgs. 504/92, art. 6, co. 3 bis, D.L. 93/2008, L.c. 126/2008 – *Risoluzione 12/DF del 5 giugno 2008.*

ANNI 2009 / 2010 / 2011

ESENTE l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, **non risulta assegnatario** della casa coniugale a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile diverso dall'ex casa coniugale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale e che egli destina a propria abitazione principale.

Riassumendo il coniuge non assegnatario ha diritto all'esenzione sull'immobile ex casa coniugale quando:

- possiede nel medesimo comune un altro immobile non utilizzato come abitazione principale
- possiede **in un comune diverso** un altro immobile anche se utilizzato come abitazione principale, in tal caso gode dell'esenzione su due unità immobiliari.

IMU- D.L.201 /2011, art.13, L. C. 214/2011

ANNO 2012

Il coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale acquisisce il diritto di abitazione e quindi diventa soggetto passivo dell'imposta al 100%.

Per l'immobile ex casa coniugale il coniuge assegnatario ha diritto alle agevolazioni dell'aliquota ridotta e della detrazione di **EURO 200** (o quella di importo superiore deliberata dal Comune) + la detrazione di Euro **50** per ogni figlio minore o pari a 26 anni, fino al massimo di 400 euro.

ANNO 2013 - D.L. 54 del 21/05/2013, L.c. 85/2013 - D.L. 102 del 31/08/2013, L.c. 124/2013, D.L. 133 del 30/11/2013, L.c. 5/2014

ABOLITA 1° e 2° RATA per l'immobile ex casa coniugale, utilizzato come abitazione principale, il coniuge assegnatario.

Se il Comune aveva stabilito un'aliquota superiore al 4 per mille hanno dovuto versare la **MINI IMU**.

ANNO 2014 - Legge 147 del 27 dicembre 2013—FAQ IMU/TASI del 3 giugno 2014

ESENTE l'immobile assegnato all'ex coniuge che acquisisce il diritto di abitazione a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Le unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 godono dell'**aliquota ridotta** per l'abitazione principale (4 per mille che può essere aumentata o diminuita di 2 punti %) e della **detrazione di 200 Euro** (o maggiore se elevata dal Comune) .

ANNO 2015

ESENTE l'immobile assegnato all'ex coniuge che acquisisce il diritto di abitazione a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Le unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 godono dell'**aliquota ridotta** per l'abitazione principale (4 per mille che può essere aumentata o diminuita di 2 punti %) e della **detrazione di 200 Euro** (o maggiore se elevata dal Comune) .

ANNO 2016

IMU e TASI ESENTE l'immobile assegnato all'ex coniuge che acquisisce il diritto di abitazione a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Le unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 godono dell'**aliquota ridotta** per l'abitazione principale (4 per mille che può essere aumentata o diminuita di 2 punti %) e della **detrazione di 200 Euro** (o maggiore se elevata dal Comune) .

SALUZZO, 21 MARZO 2016